

REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
“ _____ ”, DA DESTINARE alle AA.SS.LL DELLA REGIONE
SARDEGNA /AOU CAGLIARI/AOU SASSARI/ARNAS BROTZU, PER IL
PERIODO DI ANNI _____.

SCRITTURA PRIVATA

Tra:

Dottor _____, nato a _____ in data _____, nella sua qualità di
Direttore Generale e legale rappresentante, dotato dei necessari poteri, dell'Azienda
Sanitaria____, e quindi in nome e nell'interesse della predetta amministrazione, con
sede legale in _____, nella via _____ n. _____ codice fiscale _____ e partita
IVA _____ (di seguito e per brevità, anche e solo “Azienda sanitaria” e/o “Stazione
Appaltante”),
- da una parte –

e

Dott. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____ in qualità di Legale
Rappresentante della società _____ con sede legale *in* _____ codice
fiscale e partita IVA _____, (di seguito per brevità, anche e solo “Fornitore”;
ed entrambe congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”);
- dall'altra parte -

PREMESSO

- che ARES Sardegna agisce in qualità di Centrale di Committenza in ottemperanza a

quanto previsto dall'art. 3, comma 3, L.R. n. 24/2020 e ss.mm.ii;

- che con Determinazione n. _____ del _____ Ares Sardegna ha autorizzato l'espletamento della procedura aperta per la fornitura di _____ per il periodo di _____ (_____ mesi) con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi ex art. 120, comma 10 del D.lgs n. 36/2023, più ulteriore proroga semestrale ex art. 120, comma 11 del codice, da aggiudicare secondo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. art. 108, comma 1 D.lgs n. 36/2023;

- che con Deliberazione Ares n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara di cui sopra, per un importo complessivo, per la durata di _____ anni, di € _____ iva esclusa;

- che con la medesima Deliberazione si è precisato che ciascuna Azienda Sanitaria, per la parte di propria competenza, stipulerà il contratto con il fornitore sulla base dei fabbisogni pattuiti e le stesse Aziende Sanitarie, comunque, dovranno gestire i negozi stessi facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto (nomina dei RUP e dei DEC, assunzione dei relativi impegni di spesa nei propri sistemi contabili, richiesta cauzione definitiva, emissione degli ordinativi di fornitura e pagamenti dei corrispettivi, acquisizione dei CIG etc.);

- che con Deliberazione _____ del _____ l'Azienda Sanitaria _____ ha recepito, per la propria parte di competenza, la Deliberazione n. _____ del _____ e il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra per i lotti _____ -CIG _____, e, per l'effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente

contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente

atto e nella documentazione di gara;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art.

dell'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023, costituita dalla polizza fideiussoria distinta

al n. ___, emessa in data ___ dalla Società ___ per un importo pari ad €

___ (Euro ___/00), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni

contrattuali;

- il Fornitore ha accettato di stipulare alle condizioni e termini di cui al presente

contratto e dichiara, altresì, che quanto risulta dallo stesso e dagli atti ivi richiamati

e/o allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da

fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per un'ideale

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione

dell'offerta;

- il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le

condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e, in particolare,

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al

presente atto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate, si conviene e si stipula quanto

segue:

ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel

proseguo del presente atto, ivi compresa l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dal Fornitore, nonché la deliberazione di aggiudicazione e recepimento della procedura,, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Forma altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il Patto di Integrità.

Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA.

Il presente Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dall'offerta di gara; c) dalle norme di cui al D.Lgs. 36/2023 e smi e dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; d) dalle norme del codice civile; e) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante.

In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto dichiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel presente contratto, fatta salva l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi complementari migliorative.

Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, la Stazione Appaltante e il Fornitore potranno negoziare e

pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di negoziazione, nell'ambito del presente contratto si intende per:

a) Stazione Appaltante: l'Azienda Sanitaria ASL/AOU SASSARI contraente;

b) Fornitore e/o Appaltatore: l'operatore economico _____, risultato aggiudicatario della procedura aperta di cui alle premesse e che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;

c) termini: i termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.

ART. 3. OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto contiene la disciplina, normativa e contrattuale, da parte del Fornitore ed in favore della Stazione Appaltante, relativa alla fornitura di _____, per un valore complessivo pari ad € _____ iva esclusa da destinare alle AA.SS.LL Regione Sardegna e AOU SASSARI.

Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore, precisamente, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a prestare, in favore delle predette Aziende Sanitarie, la fornitura conforme alle tipologie, specifiche e configurazioni minime indicate in offerta, sino alla concorrenza dei quantitativi previsti nel provvedimento di aggiudicazione;

La Fornitura dovrà essere prestata con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto. I prodotti consegnati alla Azienda Sanitaria dovranno

rispondere alle specifiche indicate in offerta.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, nell'ipotesi in cui si renda necessario in corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, il tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi offerti nella procedura indicata nelle precedenti premesse.

ART. 4. DURATA

Il Contratto ha una durata di mesi **dodici**, decorrenti dal **00/0/202_ e fino al 00/00/202_**, più eventuale proroga di dodici mesi ex art. 120, comma 10 del D.Lgs n. 36/2023 e ulteriore proroga semestrale, ai sensi del medesimo articolo, comma 11. semestrale.

ART. 5. CONSEGNA, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nella documentazione di gara e consegnate direttamente al/i piano/i presso le Sedi delle Farmacie delle Unità ordinanti dei PP.OO. e Servizi Territoriali delle Aziende Sanitarie della Sardegna/oppure_____.

La consegna della fornitura di cui sopra si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell'imballaggio.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto tra il

Fornitore e l'Azienda Sanitaria.

Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.

Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del Contratto entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive dal ricevimento della richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l'Azienda Sanitaria procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".

Il personale dell'Azienda Sanitaria, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non

vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spesa. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Nel caso in cui la merce non venga ritirata entro 5 giorni dalla comunicazione, l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti nei modi di legge, senza alcun obbligo di provvedere al pagamento del prezzo degli stessi.

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda Sanitaria procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Operatore Economico aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".

ART. 6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria, in forza degli Ordinatori di Fornitura, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore; pertanto qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinatori di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra.

Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato, verranno corrisposte dall'Azienda Sanitaria contraente al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previo accertamento delle prestazioni effettuate.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n.244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal

D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dall'Azienda Sanitaria contraente a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della/e fattura/e ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente contratto. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Stazione Appaltante le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta beninteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto e/o dalla vigente normativa d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC da parte dell'Azienda Sanitaria.

L'importo dovuto dalle Aziende Sanitarie contraenti per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti

dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ART. 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nell'Offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione della procedura. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso e nell'offerta tecnica;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dall'Azienda Sanitaria;

e) manlevare e tenere indenne ARES e l'Amministrazione contraente da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto, da svolgersi presso i presidi e le unità operative delle ASL della Regione Sardegna e della AOU Sassari, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed unità operative; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti delle suddette Aziende Sanitarie. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i presidi e le unità operative dell'Amministrazione contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale delle predette amministrazioni e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso i presidi e le unità operative dell'Amministrazione contraente.

Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i presidi e le unità operative delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dall'Amministrazione contraente e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto ed all'ordinativo di fornitura.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riferimento a tutti gli eventuali sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare ad ARES e all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno del pari essere comunicate ad ARES e all'Amministrazione contraente.

ART. 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. INADEMPIENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art.108, comma 9 e all'art. 110, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di propria spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone ad ARES e all'Azienda sanitaria contraente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'Azienda Sanitaria riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, l'Azienda Sanitaria provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto direttamente dagli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 11 comma 6 – secondo periodo del Lgs. 36/2023.

ART. 9. PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e rispetto a quanto contenuto e previsto negli atti e documenti allo stesso allegati e/o richiamati e/o nell'ordinativo di fornitura. In tal caso si applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10. CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel contratto dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Stazione Appaltante.

In caso di contestazione di un inadempimento da parte dell'Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto

asserito, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva disciplinata nel presente contratto e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del presente contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il predetto limite del 10% (dieci per cento), si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 11.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione del presente contratto, il Fornitore stesso ha stipulato in favore dell'Azienda Sanitaria, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse

del presente contratto.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La predetta garanzia assicura tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli in relazione ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto dal presente contratto in relazione alle penali contrattuali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto stesso. La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed

esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della relativa richiesta inoltratagli dalla Stazione Appaltante, a pena di risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto nei commi precedenti si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023.

Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti dell'Amministrazione contraente a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione

dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.

ART. 12. RISOLUZIONE. RECESSO

In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. e/o Pec dall'Azienda Sanitaria al fine di porre fine all'inadempimento, e la Stazione Appaltante ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., di intendere senz'altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposizioni di legge, l'Azienda Sanitaria, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a.r. e/o Pec, nelle seguenti ipotesi:

- a) il Fornitore risultava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
- b) in tutte le ipotesi, qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
- c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- d) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in

generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro l'Azienda

Sanitaria in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;

e) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto;

f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

g) nel caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

h) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

i) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente atto;

j) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto;

k) nelle ipotesi disciplinate e previste dall'art. 120 D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente

eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la garanzia definitiva. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R e/o a mezzo Pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Restano salve le ulteriori ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo e/o normativo, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r e/o Pec.

Nei casi sopra indicati il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni contrattuali correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e condizioni previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

L'Amministrazione ha, inoltre, diritto, ai sensi dell'art. 123 D. Lgs. n. 36/2023, di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle forniture e servizi non eseguiti.

Si fa rinvio, per il resto, a quanto disposto dall'art. 123 citato.

ART. 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con l'Azienda Sanitaria, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 14. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e l'Azienda Sanitaria, ivi

comprese quelle di bollo e registrazione. Rimangono in capo alla Stazione Appaltante oneri su di essa gravanti ai sensi della vigente normativa.

Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 15. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ART. 16. RISERVATEZZA

Il Fornitore e le Aziende Sanitarie sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e l'Azienda Sanitaria. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazioni degli obblighi anzidetti.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la Stazione Appaltante, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti e, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679, nonché ogni altro eventuale ed ulteriore provvedimento in materia.

ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi

dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. e/o Pec, per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che l'Azienda Sanitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. e/o Pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena

di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Aziende Sanitarie oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che l'Azienda Sanitaria si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), come già recepito ed approvato dall'Azienda Sanitaria_ con Deliberazione n. _ del 00.00.202_, consultabile sul sito istituzionale www.aressardegna.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso la Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Forma parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il modello di Patto di Integrità adottato dall'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal D. Lgs. 23/2023. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute. In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto d'Integrità, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 19. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si procederà ai sensi dell'art. 60, comma 3° del D. Lgs. n.

36/2023 e smi . La Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con una frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi

ARTICOLO 20. CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto da parte dell'Azienda Sanitaria non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Azienda Sanitaria

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20.

Per l'Azienda Sanitaria

Per il Fornitore

Dott.

(_____ S.r.l.)